



# COMUNE DI SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO

## INFORMATIVA SU VERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2017

---

### IMU (Imposta Municipale Propria)

---

#### Scadenza Versamenti:

16 giugno 2017: 50% della imposta calcolata sulla base delle aliquote deliberate per l'annualità 2017

16 dicembre 2017: 50% della imposta calcolata sulla base delle aliquote deliberate per l'annualità 2017.

#### Chi la paga:

L'IMU è a carico dei proprietari degli immobili, dei titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie e si applica su tutti gli immobili a qualsiasi uso destinati.

L'IMU è dovuta sull'abitazione principale solo se classificata nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi e eminenti pregi).

E' prevista una detrazione per abitazione principale nella misura di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

#### Chi non la paga:

L'IMU non è dovuta dal possessore di abitazione principale classificata nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9, nonché sulle pertinenze della stessa (se accatastate come C2 (Magazzini e locali di deposito), C6 (Box e posti auto), C7 (Tettoie), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle predette categorie).

#### La base imponibile:

La base imponibile dell'IMU è data dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, e moltiplicata per:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6, C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4, C/5

- 80 per i fabbricati del gruppo catastale A/10 e D/5
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5)
- 55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1

**Le aliquote vigenti (salvo modifiche entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2017):**

- **0,40%** sulle abitazioni principali classificate in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (le altre abitazioni principali sono state esonerate per legge);
- **0,80%** sui fabbricati diversi da abitazioni principali (secondo case, aree fabbricabili);
- **0,76%** sui fabbricati classificati in categoria D (devoluta allo Stato)
- **0,76%** sui fabbricati classificati in categoria C/1.

**Come si paga:**

I versamenti devono eseguirsi, in autoliquidazione, a mezzo F/24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

**Gli importi minimi:**

Non è dovuto alcun versamento qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore o uguale a 12,00 euro.

**L'assimilazione alla abitazione principale:**

Sono assimilate alla abitazione principale le abitazioni possedute:

- da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero;
- dai residenti all'estero, iscritti all'AIRE che percepiscono pensione dallo stato estero.

**Sono assimilate, altresì, alle abitazioni principali:**

- Le abitazioni date in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il proprietario dell'immobile che concede l'uso gratuito non posseda più di 2 immobili (categoria A) in tutto il territorio nazionale.

**Le riduzioni previste in regolamento:**

- E' prevista la riduzione al 50% dell'imposta per i fabbricati inagibili, per i fabbricati di interesse storico ed artistico.

**Le esenzioni previste in regolamento:**

- Sono esenti dall'IMU le abitazioni principali (e pertinenze) escluse quelle classificate in A/1, A/8, A/9; i fabbricati dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune; la casa coniugale assegnata al coniuge; gli alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22/04/2008; le abitazioni dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia; I fabbricati merce delle imprese; I fabbricati classificati da E/1 a E/9; i fabbricati a destinazione culturale; I fabbricati destinati all'esercizio del

culto; I fabbricati di proprietà della Santa Sede; I fabbricati rurali ad uso strumentale; I terreni agricoli.

---

### **TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)**

---

Scadenze per il 2017: 1^ rata 16 giugno 2017 50% della tassa

2^ rata a saldo 16 dicembre 2017 50% della tassa

#### **Chi la paga:**

La TASI è dovuta da chiunque possenga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, a qualsiasi uso adibiti. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

**L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel Regolamento, pari al 20%** dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte è versata dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

#### **Come si paga:**

I versamenti devono eseguirsi, in autoliquidazione, a mezzo F/24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

#### **Gli importi minimi:**

Non è dovuto alcun versamento qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore o uguale a 5,00 euro.

#### **La base imponibile:**

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

#### **L'aliquota:**

L'aliquota sarà quella deliberata dal Comune entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2017.

#### **Riduzioni:**

- E' prevista la riduzione al 50% dell'imposta per i fabbricati inagibili e per i fabbricati di interesse storico e artistico ;
- E' prevista la riduzione del 20% per le abitazioni ad uso stagionale, per i locali ed aree scoperte ad uso stagionale, per i fabbricati rurali ad uso abitativo;

#### **L'assimilazione alla abitazione principale:**

Sono assimilate alla abitazione principale le abitazioni possedute:

- da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero;
- dai residenti all'estero, iscritti all'AIRE.

**Sono assimilate, altresì, alle abitazioni principali:**

- Le abitazioni date in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 Euro annui;
- Le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

**Le esenzioni previste in regolamento:**

- Sono esenti dalla TASI i fabbricati posseduti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, I fabbricati merce delle imprese; I fabbricati classificati da E/1 a E/9; I fabbricati a destinazione culturale; I fabbricati destinati all'esercizio del culto; I fabbricati di proprietà della Santa Sede; I fabbricati rurali ad uso strumentale; I terreni agricoli.